



TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE III FALLIMENTARE

Nelle persone dei Signori Magistrati

Dott. Mirko Buratti	Presidente
Dott. Alberto Crivelli	Giudice est.
Dott. Luca Fuzio	Giudice

Nel procedimento di reclamo proposto da _____ con avv. | _____ i, nella
procedura di sovraindebitamento n.44/15, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con atto depositato in data 3.3.2016 l'epigrafato istante proponeva reclamo avverso il provvedimento adottato dal giudice del sovraindebitamento in data 22.2.2016. Premetteva il reclamante come tale provvedimento sia stato emesso a seguito di istanza avanzata dall'OCC volta ad ottenere l'"estinzione" della procedura per la sussistenza di atti in frode ai creditori.

In particolare il giudice del sovraindebitamento dichiarava l'improcedibilità per difetto di meritevolezza del sovraindebitato in relazione a quanto segnalato dall'OCC.

Ritiene il reclamante che la meritevolezza vada riguardata con riferimento alla cooperazione alla procedura; al non aver ritardato lo svolgimento della stessa; al non aver beneficiato di altra esdebitazione e non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato ai sensi dell'art.16 l.3/12. Egli ritiene altresì che tale giudizio non possa fondarsi su pronunce non definitive, dolendosi in particolare del fatto che il provvedimento non articolasse alcuna motivazione in ordine alle ragioni per cui non fosse degno di rilevanza il fatto che le condanne subite dal sovraindebitato non erano definitive.

In verità il giudizio di "meritevolezza" su cui si è basata tanto l'istanza dell'OCC quanto il provvedimento del giudice del sovraindebitamento afferiva alla verifica circa la sussistenza di "atti in frode nei confronti dei creditori", che costituisce appunto uno dei presupposti di ammissibilità previsti dall'art.14-quinquies l. cit., laddove i criteri indicati dal reclamante sono dettati dall'art.14-terdecies ai fini di ottenere il diverso provvedimento di esdebitazione.

Sotto il profilo quindi della verifica della sussistenza di atti in frode è logico che il relativo accertamento, pur ai meri fini dell'ammissibilità della domanda di accesso del sovraindebitato alla procedura di liquidazione ex art.14 quinquies cit., deve essere condotto dal giudice del sovraindebitamento a prescindere dalla sussistenza di una sentenza sul punto, e pertanto a maggior ragione tale giudizio ben può basarsi sui fatti accertati in altri giudizi, di cui sia parte il sovraindebitato, anche in sede penale, tanto più – come nella specie – se tali accertamenti hanno ricevuto conferma in grado d'appello.

Infatti tali fatti risultano accertati in un giudizio a piena cognizione (a differenza di quanto accadrebbe sulla base di un accertamento effettuato dal giudice del sovraindebitamento), nella specie sottoposti al vaglio di ben due gradi di giudizio con decisione conforme.

E trattasi di fatti certamente rilevanti ai fini del vaglio della condizione di ammissibilità de qua, dal momento che lo [redacted] è stato condannato per il compimento di illeciti gestori in danno al fallimento [redacted] srl, creditore dello stesso, in particolare per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e falso in bilancio aggravato, in relazione ai quali è stata anche disposta una provvisoria di € 100.000,00.

Alla luce di quanto precede si appalesa l'infondatezza del reclamo, con aggravio di spese in quanto parte reclamante ha notificato il reclamo all'OCC che conseguentemente s'è dovuto costituire.

P.Q.M.

Respinge il reclamo;


condanna il reclamante al pagamento delle spese in favore della parte costituita che liquida in € 900,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa

Monza, 19 aprile 2016

Il Giudice est. Alberto Crivelli

Il Presidente

Dott. Mirko Buratti



ILCASO.it